

Proponente: 45.D
Proposta: 2025/1828
del 27/10/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2102
del 14/11/2025

U.D.P. RE_ACTS ARIA CLIMA TERRITORIO SALUTE

Dirigente: GIOVANNINI Ing. Davide

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: D.LGS. 152/2006. SITO "EX PV AGIP N. 16431 (PVE 115A)", VIA TERRACHINI 20/A – REGGIO EMILIA (RE). APPROVAZIONE DELLA "VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA – FASE II", PRESENTATA DA ENI REWIND S.P.A., CON PRESCRIZIONI

Visto - il D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare la Parte IV, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”;

Dato atto che:

- Prima del sopra citato decreto Le procedure di bonifica dei siti contaminati erano disciplinate dal D.Lgs. 471/1999.
- In questo regime la competenza amministrativa era del Comune, che adottava ordinanze, approvava i progetti e dichiarava l'avvenuta bonifica, con supporto tecnico di ARPA e ASL.
- Dal 2006 – D.Lgs. 152/2006 (TUA) Il Titolo V, Parte IV del TUA ha abrogato il D.Lgs. 471/1999 e ridefinito le competenze:
- lo Stato (oggi MASE) per i SIN;
- le Regioni per le bonifiche di interesse regionale o diffuse;
- i Comuni solo per l'adozione delle ordinanze ex art. 244 e 250,

- con la riforma in questione non è stato previsto un trasferimento automatico delle bonifiche già avviate sotto il regime del D.Lgs. 471/1999.

- L'art. 16, c. 2 della L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015 (attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni», cd Legge “Delrio”) stabilisce che «Mediante l'ARPAE, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo [...] fra cui la gestione dei rifiuti e dei siti contaminati. Nelle stesse materie sono esercitate attraverso ARPAE tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla L.R. n. 5/2006.»

- Le bonifiche ex 471/1999 rimangono tuttora di competenza dei Comuni, anche dopo il riordino attuato dalla L.R. 13/2015, perché la L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015 ha trasferito solo le funzioni provinciali, non quelle comunali.

Premesso che:

- per il sito “Ex PV Agip n. 16431 (PVE 115A)” ubicato in Reggio Emilia, Via Terrachini 20/A, è in corso un procedimento di bonifica avviato ai sensi del D.Lgs. 471/1999 dalla Società ENI S.P.A.;
- L'area era adibita alla distribuzione stradale di prodotti petroliferi per autotrazione (benzine e gasoli);
- Il Piano di bonifica è stato approvato con atto n. prot. 2550 del 05/11/2004;
- In data 30/12/2009 ns prot 267 la Ditta ha presentato una variante allo stesso per la quale con atto n. 257 ddel 23/06/2010 è stata approvata la Fase I e con atto n. 383 del 17/07/2012 è stata approvata la Fase II;
- in data 16/04/2025, una diversa Società, la Eni Rewind S.p.A., ha presentato al Comune di Reggio Emilia, prot. n. 72573, la documentazione denominata “Variante al Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015”;
- è stata convocata Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 21/10/2025 tramite videoconferenza, come da nota prot. 219947 del 04/09/2025;

Considerato che:

- alla suddetta Conferenza dei Servizi hanno partecipato Comune di Reggio Emilia, ARPAE Servizio Territoriale di Reggio Emilia e la ditta Eni Rewind S.p.A.;
- la Conferenza ha espresso valutazione positiva sulla Variante per la matrice terreni, subordinandola al rispetto integrale delle seguenti prescrizioni:

- 1) Ogni variazione rispetto alle modalità di intervento, descritte nel documento oggetto di valutazione, così come approvate nella presente conferenza dei servizi, sia preventivamente comunicata e concordata con gli Enti;
- 2) Come concordato in sede di CDS, i lavori dovranno iniziare entro 9 mesi dalla data della determina di approvazione del progetto di bonifica e dovranno essere conclusi entro il 15 settembre 2026 (coincidente con l'inizio della scuola);
- 3) I campioni da effettuare nei sondaggi prescavo saranno da approfondire fino alla frangia capillare, che si attesta presumibilmente alla quota di -4,12 m.p.c., e comunque non dovranno comprendere il terreno di riporto utilizzato per il ritombamento dello scavo;
- 4) Per i terreni, gli obiettivi di bonifica sono individuati nelle CSC di colonna B dell' Allegato 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, per i seguenti parametri: idrocarburi $C > 12$ e $C \leq 12$, BTEXS, Piombo, Piombo tetraetile, MtBe, ETBE, sommatoria organici aromatici;
- 5) Le analisi nei campioni di terreno dovranno essere effettuate sulla frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro. Nel rapporto di prova ciò dovrà essere indicato unitamente alla percentuale di scheletro. Qualora le indagini facciano sospettare una contaminazione anche del sopravaglio dovranno essere effettuate analisi di tale frazione granulometrica sottoponendola ad un test di cessione, i valori di concentrazione limite sono quelli del D.M. 5/2/98 e s.m.i.;
- 6) Lo scavo di bonifica dovrà essere allargato/approfondito fino al raggiungimento del terreno risultato conforme nei campionamenti effettuati per il pre collaudo/collaudo;
- 7) Deve essere comunicato e concordato con gli Enti la data di inizio lavori (es. campionamento, bonifica, ecc.) con almeno 15 giorni di anticipo. Alla stessa comunicazione deve essere allegato il cronoprogramma dettagliato delle attività;
- 8) In merito alle acque sotterranee, considerato il permanere di contaminazione nei terreni, dovrà essere effettuato, a seguito della rimozione del terreno contaminato, il campionamento delle acque sotterranee per la verifica della qualità delle stesse; contrariamente a quanto comunicato, la ditta non potrà procedere alla chiusura di tutti i piezometri presenti in sito fino all'avvenuta chiusura del procedimento;
- 9) I parametri da ricercare nelle acque sotterranee saranno i seguenti: Idrocarburi tot (come nesano) BTEXS, MTBE, ETBE, Piombo Tetraetile;
- 10) la determinazione dei metalli nelle acque dovrà essere svolta previa filtrazione in campo del campione tramite filtro in acetato di cellulosa da $0.45 \mu\text{m}$, in caso di presenza nel campione di rilevante materiale sospeso si dovrà provvedere mediante centrifugazione. Nel rapporto di prova dovrà essere indicato la modalità adottata;
- 11) i cumuli dei diversi materiali scavati, qualora non direttamente avviati al recupero/smaltimento, dovranno essere allestiti in luogo idoneo, adottando sistemi che garantiscano la protezione dal dilavamento delle acque meteoriche e individuati da apposita cartellonistica riportante il codice EER; eventuali aree di stoccaggio, opportunamente indicate e delimitate, devono essere allestite all'interno dell'area di cantiere;
- 12) i risultati dei campionamenti (terreni, e acque) devono essere inviati ad ARPAE non appena disponibili per la validazione;
- 13) deve essere tenuta trascrizione dell'attività svolta quotidianamente su apposito giornale dei lavori tenuto in luogo presidiato e reso facilmente disponibile per gli accertamenti;
- 14) eventuali terreni provenienti dall'esterno del sito e da utilizzare per il ripristino degli scavi devono essere di provenienza nota e certificati come non contaminati nel rispetto del regime di "terre e rocce da scavo" del DPR 120/2017;

15) al termine dell'intervento di bonifica ed al termine delle verifiche con il Servizio Territoriale di ARPAE dovrà essere presentata ad ARPAE una relazione conclusiva illustrante tutte le attività svolte nel sito, comprensiva di un resoconto conclusivo dei lavori eseguiti ed accertamenti/analisi effettuate ed inclusivo dei dati sui quantitativi delle diverse tipologie di rifiuto conferite a smaltimento o recupero e di tutta la documentazione relativa al materiale di riempimento utilizzato;

16) i limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche dovranno essere pari ad 1/10 delle rispettive CSC fissate dal decreto, evidenziando i casi in cui non sia possibile rispondere a questo requisito;

17) Per le determinazioni analitiche dei parametri nei campioni di terreno e di acque devono essere utilizzate le metodologie ufficiali; verranno ritenuti conformi solo i risultati analitici ottenuti attraverso l'utilizzo di metodologie di analisi ufficiale;

18) La richiesta di certificazione di avvenuta bonifica dovrà essere presentata all'autorità competente utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito di ARPAE, a cui deve essere allegata la documentazione indicata nello stesso modulo e allegando la relazione conclusiva qualora trasmessa precedentemente.

• Tali prescrizioni sono riportate in apposita relazione tecnica conclusiva dell'istruttoria pervenuta a questo Comune di Reggio Emilia in data 24/10/2025 n. PG 255159.

Visto il D.Lgs. 152/2006, art. 242, comma 7 che fissa l'obbligo di prestare garanzia finanziaria per la corretta esecuzione delle opere ed il completamento degli interventi avvalendosi dello schema di cui all'"Allegato parte integrante - 13", della delibera della Giunta Regionale n.2218 del 21/12/2015;

Dato atto:

• che per le autorizzazioni a bonificare già rilasciate per il sito "Ex PV Agip n. 16431 (PVE 115A)" ubicato in Reggio Emilia, Via Terrachini 20/A, e sopra richiamate negli estremi erano state prestate da ENI S.P.A.: una prima garanzia di € 22.400,00 ed una seconda garanzia, nel 2010 di € 101.600,00 per un totale di € 124.000,00;

• che tali fideiussioni sono intestate alla società ENI S.P.A. e vincolate agli interventi previsti nelle fasi di bonifica approvate nel 2004, 2010 e 2012;

• che non risulta agli atti di questo Comune di Reggio Emilia un atto formale di subentro di ENI REWIND S.P.A. nella titolarità delle autorizzazioni alla bonifica del sito "Ex PV Agip n. 16431 (PVE 115A)" ubicato in Reggio Emilia, Via Terrachini 20/A, e sopra richiamate;

• che ai fini della validità ed opponibilità della garanzia finanziaria, si richiede ad ENI Rewind di comunicare formalmente al Comune di Reggio Emilia il subentro di ENI REWIND, S.P.A. nella responsabilità dell'esecuzione della bonifica del sito "Ex PV Agip n. 16431 (PVE 115A)" ubicato in Reggio Emilia, Via Terrachini 20/A con nuova intestazione delle autorizzazioni già rilasciate ad ENI S.P.A. con atti: n. prot. 2550 del 05/11/2004, n. prot 257 del 23/06/2010 e n. prot.383 del 17/07/2012;

• che la garanzia bancaria/assicurativa venga aggiornata con il cambio dell'intestatario obbligato (da Eni S.p.A. a Eni Rewind S.p.A.) e la conferma che tutte le obbligazioni pregresse rimangono garantite. In alternativa, sia presentata una nuova fideiussione che sostituisce le precedenti intestata direttamente a Eni Rewind S.p.A..

Dato atto, inoltre, che, a seguito dell'approvazione della "Variante al Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015" il costo totale complessivo dell'intervento ammonta a 730.000;

Ritenuto che per la realizzazione degli interventi approvati sia adeguata la cifra di € 124.000,00 (centoventiquattromila) già garantita alla società ENI S.P.A. e vincolata agli interventi previsti nelle fasi di bonifica approvate nel 2004, 2010 e 2012;

Precisato che l'autorizzazione rilasciata con il presente atto avrà efficacia dalla data della comunicazione di accettazione da parte del Comune della garanzia finanziaria come revisionata che provvederà a trasmetterla anche ad ARPAE.

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 31/2015, la Variante al Progetto Operativo di Bonifica – Fase II per il sito “Ex PV Agip n. 16431 (PVE 115A)” in Via Terrachini 20/A – Reggio Emilia, presentata da Eni Rewind S.p.A. con le seguenti prescrizioni:

1) Ogni variazione rispetto alle modalità di intervento, descritte nel documento oggetto di valutazione, così come approvate nella presente conferenza dei servizi, sia preventivamente comunicata e concordata con gli Enti;

2) Come concordato in sede di CDS, i lavori dovranno iniziare entro 9 mesi dalla data della determina di approvazione del progetto di bonifica e dovranno essere conclusi entro il 15 settembre 2026 (coincidente con l'inizio della scuola);

3) I campioni da effettuare nei sondaggi prescavo saranno da approfondire fino alla frangia capillare, che si attesta presumibilmente alla quota di -4,12 m.p.c., e comunque non dovranno comprendere il terreno di riporto utilizzato per il ritombamento dello scavo;

4) Per i terreni, gli obiettivi di bonifica sono individuati nelle CSC di colonna B dell' Allegato 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, per i seguenti parametri: idrocarburi $C > 12$ e $C \leq 12$, BTEXS, Piombo, Piombo tetraetile, MtBe, ETBE, sommatoria organici aromatici;

5) Le analisi nei campioni di terreno dovranno essere effettuate sulla frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro. Nel rapporto di prova ciò dovrà essere indicato unitamente alla percentuale di scheletro. Qualora le indagini facciano sospettare una contaminazione anche del sopravaglio dovranno essere effettuate analisi di tale frazione granulometrica sottoponendola ad un test di cessione, i valori di concentrazione limite sono quelli del D.M. 5/2/98 e s.m.i.;

6) Lo scavo di bonifica dovrà essere allargato/approfondito fino al raggiungimento del terreno risultato conforme nei campionamenti effettuati per il pre collaudo/collaudo;

7) Deve essere comunicato e concordato con gli Enti la data di inizio lavori (es. campionamento, bonifica, ecc.) con almeno 15 giorni di anticipo. Alla stessa comunicazione deve essere allegato il cronoprogramma dettagliato delle attività;

8) In merito alle acque sotterranee, considerato il permanere di contaminazione nei terreni, dovrà essere effettuato, a seguito della rimozione del terreno contaminato, il campionamento delle acque sotterranee per la verifica della qualità delle stesse; contrariamente a quanto comunicato, la ditta non potrà procedere alla chiusura di tutti i piezometri presenti in sito fino all'avvenuta chiusura del procedimento;

9) I parametri da ricercare nelle acque sotterranee saranno i seguenti: Idrocarburi tot (come nesano) BTEXS, MTBE, ETBE, Piombo Tetraetile;

10) la determinazione dei metalli nelle acque dovrà essere svolta previa filtrazione in campo del campione tramite filtro in acetato di cellulosa da 0.45 µm, in caso di presenza nel campione di rilevante materiale sospeso si dovrà provvedere mediante centrifugazione. Nel rapporto di prova dovrà essere indicato la modalità adottata;

11) i cumuli dei diversi materiali scavati, qualora non direttamente avviati al recupero/smaltimento, dovranno essere allestiti in luogo idoneo, adottando sistemi che garantiscano la protezione dal dilavamento delle acque meteoriche e individuati da apposita cartellonistica riportante il codice EER; eventuali aree di stoccaggio, opportunamente indicate e delimitate, devono essere allestite all'interno dell'area di cantiere;

12) i risultati dei campionamenti (terreni, e acque) devono essere inviati ad ARPAE non appena disponibili per la validazione;

13) deve essere tenuta trascrizione dell'attività svolta quotidianamente su apposito giornale dei lavori tenuto in luogo presidiato e reso facilmente disponibile per gli accertamenti;

14) eventuali terreni provenienti dall'esterno del sito e da utilizzare per il ripristino degli scavi devono essere di provenienza nota e certificati come non contaminati nel rispetto del regime di "terre e rocce da scavo" del DPR 120/2017;

15) al termine dell'intervento di bonifica ed al termine delle verifiche con il Servizio Territoriale di ARPAE dovrà essere presentata ad ARPAE una relazione conclusiva illustrante tutte le attività svolte nel sito, comprensiva di un resoconto conclusivo dei lavori eseguiti ed accertamenti/analisi effettuate ed inclusivo dei dati sui quantitativi delle diverse tipologie di rifiuto conferite a smaltimento o recupero e di tutta la documentazione relativa al materiale di riempimento utilizzato;

16) i limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche dovranno essere pari ad 1/10 delle rispettive CSC fissate dal decreto, evidenziando i casi in cui non sia possibile rispondere a questo requisito;

17) Per le determinazioni analitiche dei parametri nei campioni di terreno e di acque devono essere utilizzate le metodologie ufficiali; verranno ritenuti conformi solo i risultati analitici ottenuti attraverso l'utilizzo di metodologie di analisi ufficiale;

18) La richiesta di certificazione di avvenuta bonifica dovrà essere presentata all'autorità competente utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito di ARPAE, a cui deve essere allegata la documentazione indicata nello stesso modulo e allegando la relazione conclusiva qualora trasmessa precedentemente.

2) di sospendere l'effetto della presente autorizzazione:

1) fino alla comunicazione al Comune di Reggio Emilia da parte di ENI REWIND della volontà di subentro nella responsabilità dell'esecuzione della bonifica del sito "Ex PV Agip n. 16431 (PVE 115A)" ubicato in Reggio Emilia, Via Terrachini 20/A con nuova intestazione delle autorizzazioni già rilasciate ad ENI S.P.A. con atti: n. prot. 2550 del 05/11/2004, n. prot 257 del 23/06/2010 e n. prot.383 del 17/07/2012;

2) fino all'aggiornamento della garanzia bancaria/assicurativa con il cambio dell'intestatario obbligato (da Eni S.p.A. a Eni Rewind S.p.A.) e la conferma che tutte le obbligazioni pregresse rimangono garantite. In alternativa, alla presentazione di una nuova fideiussione che sostituisce le precedenti intestata direttamente a Eni Rewind S.p.A..

3) di trasmettere il presente provvedimento a: ARPAE ed AUSL di Reggio Emilia e a IRETI;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.